

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3669 del 13/07/2017
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA F.LLI MAINETTI DI MAINETTI GIUSEPPE & C. SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) - VIA VALMONTANA ALTA 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3811 del 13/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA F.LLI MAINETTI DI MAINETTI GIUSEPPE & C. SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) – VIA VALMONTANA ALTA 3.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale 22/05/2009, n. 955, successivamente modificata con D.D. 13/08/2012, n. 1676, e D.D. 27/07/2015, n. 1432, con la quale la Provincia di Piacenza aveva rinnovato (da ultimo), sino al 31/05/2019, alla ditta F.lli Mainetti di Mainetti Giuseppe & C. S.n.c., l'autorizzazione alla gestione di un centro di stoccaggio per rifiuti speciali in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - Via Valmontana Alta 3 (autorizzato nella realizzazione con delibera di G.P. 16/05/1991, n. 468/15);
- la Determinazione Dirigenziale 14/06/2012, n. 1194, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato, sino al 30/06/2022, alla ditta F.lli Mainetti di Mainetti Giuseppe & C. S.n.c., la realizzazione e gestione di un centro di trattamento/recupero per rifiuti speciali sempre in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - Via Valmontana Alta 3;

Avuto presente che:

- la ditta F.lli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c. ha presentato, in data 27/06/2016, alla Regione Emilia Romagna ed alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) volontaria relativa al progetto di modifica del succitato ed esistente impianto di smaltimento e recupero (stoccaggio/trattamento);
- il progetto riguarda la modifica e l'ampliamento dell'esistente impianto di stoccaggio - operazioni D15 ed R13 (autorizzazione della Provincia di Piacenza D.D. n. 955 del 22/05/2009) e recupero - operazione R3 (autorizzazione della Provincia di Piacenza D.D. n. 1194 del 14/06/2012) per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare si prevedono le seguenti variazioni: inserimento di nuovi codici CER nell'attività di stoccaggio ed incremento della capacità istantanea da 299 t. a 370 t., realizzazione di nuova operazione di recupero R3 (in aggiunta a quella già svolta su carta e cartone) sui rifiuti plastici, con potenzialità pari a 2.500 t/anno e con inserimento del nuovo CER 170203, per la produzione materie prime secondarie conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e prodotti in

plastica nelle forme usualmente commercializzate, installazione di un separatore balistico (attrezzatura che consente una prima separazione detta "gravimetrica") per lo svolgimento dell'operazione di recupero R12 (sostanzialmente consistente nella cernita/selezione) sui rifiuti di carta e di plastica, incremento potenzialità da 30.000 t/anno a 40.000 t/anno dell'operazione di recupero R3 sui rifiuti di carta e cartone per la produzione di materie prime conformi alle specifiche delle Norme Uni-EN 643;

- l'intervento oggetto dell'istanza sopra richiamata è stato sottoposto all'esame dell'apposita Conferenza di Servizi (prevista per la VIA e per il procedimento ex art. 208 D L.gs. n. 152/2006 e s.m.i.) che ha valutato positivamente gli elaborati progettuali relativi al progetto di modifica degli esistenti impianti. Le risultanze finali della Conferenza di Servizi inerenti la gestione dei rifiuti si riportano di seguito (seduta conclusiva del 13/06/2017);

"Di seguito si riportano, tenuto conto della ridefinizione delle capacità istantaneamente stoccabili effettuata in questa (cfr. precedente capitolo 2.B), le prescrizioni che dovranno essere rispettate nello svolgimento dell'attività di stoccaggio – D15 ed R13 - e di trattamento/recupero - R12 ed R3 – che la ditta Fratelli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c. dovrà rispettare nella riorganizzazione del proprio impianto e nell'esercizio delle citate attività, oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1. la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazioni R3/R12) e messa in riserva/deposito preliminare (operazioni R13/D15) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER e quantitativi riportati in tabella:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (tonnellate/anno)	Recupero R3 (tonnellate/anno)	Operazioni effettuabili
150101 191201 200101	rifiuti di carta cartone	130	40000	40000	R3/R12/R13 D15
150102 160119 170203 191204 200139	rifiuti di plastica	71	2500	2500	R3/R12/R13 D15
170405 191001 191202	ferro	12	100	/	R13 D15
150103 170201 191207 200138	legno	12	500	/	R13 D15
150107 170202 191205 200102	vetro	1	50	/	R13 D15
150104 150105 150106 150109 191208 200111 200307	imballaggi vari	18	1670	/	R13 D15

160214 160216 200136	apparecchiature elettriche	1	50	/	R13 D15
191002 191203	alluminio	50	100	/	R13 D15
150203	assorbenti, materiali filtranti	3	20	/	R13 D15
170407 200140	metalli	1	10	/	R13 D15
TOT.		299 t	45000 t/a	42500 t/a	

- la quantità massima di rifiuti di carta annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 40.000 t.;
- la quantità massima di rifiuti di plastica annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 2.500 t.;
- per l'attività di recupero R3 e trattamento R12 potranno essere utilizzate le seguenti attrezzature:
 - pressa marca OMPI S.r.l. – modello PC 2025/110.120;
 - pressa marca OMPI S.r.l. – modello PTC 2025/110.120;
 - trituratore marca LA MEC;
 - separatore balistico marca STADLER;
- i rifiuti di carta e di plastica oggetto di messa in riserva R13 dovranno essere recuperati/trattati, come operazioni R3 ed R12, presso il medesimo impianto;
- dovrà essere verificata la natura e classificazione dei rifiuti in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
- i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree individuati nelle planimetrie allegate all'istanza;
- dovranno essere sempre mantenuti attivi i presidi atti ad evitare qualsiasi dispersione, anche accidentale, di rifiuti nell'ambiente;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di contenere la produzione di emissioni diffuse di origine polverulenta, che possono generarsi dall'attività di gestione dei rifiuti, in particolare durante le fasi di movimentazione e trattamento;
- con opportuna frequenza dovranno essere effettuate operazioni di spazzamento e pulitura di tutte le aree dell'impianto in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti;
- dovranno essere opportunamente delimitate le varie aree di stoccaggio dei rifiuti, così da renderli immediatamente identificabili, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica;
- dovranno essere stoccati in idonei contenitori, debitamente contrassegnati, i rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita che dovranno anche essere periodicamente (nel rispetto della tempistica prevista per il deposito temporaneo) inviati presso centri di smaltimento/recupero autorizzati;
- le materie prime prodotte dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro e stoccate in modo da essere immediatamente identificabili;
- i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sulla plastica dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UniPLAST-Uni 10667;
- i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di carta e cartone dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
- nel caso si intenda procedere alla chiusura dell'impianto dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpa di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dall'impianto medesimo, tale piano dovrà essere attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente;
- ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di 90 giorni dalla data di adozione del presente atto, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- di quantificare in € **551.860,00** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della

deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:

- punto 5.2.1 (messa in riserva R13) importo di € 51.800,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio 299 t. x 140,00 €/t. = € 41.860,00);

- punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) importo di € 510.000,00 (potenzialità massima di trattamento 42.500 t./anno x 12,00 €/t. = € 510.000,00);

- di informare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 1. da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 2. da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 3. da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata in originale a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- di evidenziare che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni;
- di precisare che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Amministrazione, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- di riservarsi la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRJ).";

Verificato che la documentazione di VIA ed il relativo Rapporto sull'Impatto Ambientale fanno erroneamente riferimento alla pressa marca OMPI S.r.l. - modello PTC 2025/110.120 - in quanto non si è tenuto conto del richiamato provvedimento provinciale n. 1432 del 27/07/2015, in cui si era preso atto, modificando l'autorizzazione allo stoccaggio (D.D. n. 955/2009), dell'introduzione della nuova pressa marca TE.MA. S.r.l. - modello 121.180 - in sostituzione di quella prima richiamata. Nel presente provvedimento verrà pertanto riportata la pressa TE.MA. S.r.l. - modello 121.180 - da ultimo autorizzata;

Considerato che il provvedimento di VIA regionale, a termini di Legge (L.R. n. 9/1999 e L. n. 241/1990 e loro s.m.i.), deve comprendere anche l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 che, pertanto, deve essere formalmente rilasciata per costituire parte integrante del citato provvedimento regionale;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n. 99 del 30/12/2015 e n. 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza (SAC) compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rilascio dell'autorizzazione richiesta assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **autorizzare**, fino al **30/06/2027**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, la ditta F.lli Mainetti di Mainetti Giuseppe e C. S.n.c. (CF e P.IVA. 00217700335) con sede legale in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - Via Valmontana Alta 3, per la gestione del centro di smaltimento e recupero per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - Via Valmontana Alta 3. L'autorizzazione dovrà essere esercitata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (operazioni R3/R12) e messa in riserva/deposito preliminare (operazioni R13/D15) è quella dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER e quantitativi riportati in tabella:

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (tonnellate/anno)	Recupero R3 (tonnellate/anno)	Operazioni effettuabili
150101 191201 200101	rifiuti di carta cartone	130	40000	40000	R3/R12/R13 D15
150102 160119 170203 191204 200139	rifiuti di plastica	71	2500	2500	R3/R12/R13 D15
170405 191001 191202	ferro	12	100	/	R13 D15
150103 170201 191207 200138	legno	12	500	/	R13 D15
150107 170202 191205 200102	vetro	1	50	/	R13 D15
150104 150105 150106 150109 191208 200111 200307	imballaggi vari	18	1670	/	R13 D15
160214 160216 200136	apparecchiature elettriche	1	50	/	R13 D15
191002 191203	alluminio	50	100	/	R13 D15

Codice CER	Descrizione	Stoccaggio istantaneo (tonnellate)	Stoccaggio annuo (tonnellate/anno)	Recupero R3 (tonnellate/anno)	Operazioni effettuabili
150203	assorbenti, materiali filtranti	3	20	/	R13 D15
170407 200140	metalli	1	10	/	R13 D15
	TOT.	299 t	45.000 t/a	42.500 t/a	

- b) la quantità massima di rifiuti di carta annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 40.000 t.;
- c) la quantità massima di rifiuti di plastica annualmente in ingresso al centro non potrà superare le 2.500 t.;
- d) per l'attività di recupero R3 e trattamento R12 potranno essere utilizzate le seguenti attrezzature:
- pressa marca OMPI S.r.l. – modello PC 2025/110.120;
 - pressa marca TE.MA. S.r.l. – modello 121.180;
 - trituratore marca LA MEC;
 - separatore balistico marca STADLER;
- e) i rifiuti di carta e di plastica oggetto di messa in riserva R13 dovranno essere recuperati/trattati, come operazioni R3 ed R12, presso il medesimo impianto;
- f) dovrà essere verificata la natura e classificazione dei rifiuti in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
- g) i rifiuti dovranno essere gestiti secondo i flussi e le aree individuati nelle planimetrie allegate all'istanza;
- h) dovranno essere sempre mantenuti attivi i presidi atti ad evitare qualsiasi dispersione, anche accidentale, di rifiuti nell'ambiente;
- i) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, al fine di contenere la produzione di emissioni diffuse di origine polverulenta, che possono generarsi dall'attività di gestione dei rifiuti, in particolare durante le fasi di movimentazione e trattamento;
- j) con opportuna frequenza dovranno essere effettuate operazioni di spazzamento e pulitura di tutte le aree dell'impianto in cui si svolge l'attività di gestione rifiuti;
- k) dovranno essere opportunamente delimitate le varie aree di stoccaggio dei rifiuti, così da renderli immediatamente identificabili, mediante l'apposizione di idonea cartellonistica;
- l) dovranno essere stoccati in idonei contenitori, debitamente contrassegnati, i rifiuti prodotti dall'attività di selezione e cernita che dovranno anche essere periodicamente (nel rispetto della tempistica prevista per il deposito temporaneo) inviati presso centri di smaltimento/recupero autorizzati;
- m) le materie prime prodotte dovranno essere fisicamente separate dai rifiuti presenti nel centro e stoccate in modo da essere immediatamente identificabili;
- n) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sulla plastica dovranno essere conformi a quanto previsto dalla norma UniPLAST-Uni 10667;
- o) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 effettuata sui rifiuti di carta e cartone dovranno essere conformi alle specifiche delle norme UNI-EN 643;

- p) il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi e focolai dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
- q) nel caso si intenda procedere alla chiusura dell'impianto dovrà essere presentato all'Autorità competente (SAC dell'Arpae di Piacenza) un apposito piano di ripristino dell'area interessata dall'impianto medesimo, tale piano dovrà essere attuato secondo le modalità che verranno indicate dall'Autorità competente;
- 2) **stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **180 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 3) **quantificare** in **€ 551.860,00** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 punti 5.2.1 e 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e s.m.i., come sotto specificata:
- punto 5.2.1 (messa in riserva R13) importo di € 51.800,00 (capacità massima istantanea di stoccaggio 299 t. x 140,00 €/t. = € 41.860,00);
 - punto 5.2.4 (altri recuperi R3/R12) importo di € 510.000,00 (potenzialità massima di trattamento 42.500 t./anno x 12,00 €/t. = € 510.000,00);
- 4) **informare** che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione **maggiorata di 2 anni** (fino al 30/06/2029);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

- 9) **dare atto** che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- 10) **stabilire** infine che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla pronuncia positiva di VIA da parte della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna
- 11) **dare atto infine** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.